



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**ALLEGATO A**  
**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO**  
**AVVERTENZE**

- A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
- C) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
- D) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
  - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- E) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**ALLEGATO A/1**  
**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI**  
**COLLABORATORE SCOLASTICO**

**A. TITOLI DI CULTURA**

---

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:

- o sufficiente - voto 6 - p. 4;
- o buono - voto 7 - p. 5;
- o distinto - voto 8 - p. 6;
- o ottimo - voto 9-10 - p. 7.

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2) **PUNTI 8**

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2) **PUNTI 9.**  
Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo.

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio - assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni **PUNTI 0,90**

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): **punti 0,10**

**B. TITOLI DI SERVIZIO**

---

- B.1 Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
- a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
  - b. scuole primarie statali;





*Al Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,  
(1) (3) (4),

per ogni anno: PUNTI 8

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.70

**B.2** Per il medesimo servizio prestato in:

a. scuole dell' infanzia non statali autorizzate;

b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.

**B.3** Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

per ogni anno:

PUNTI 8

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 4 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0.70

**B.4** Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1 per ogni anno: PUNTI 2





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di  
punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto  
B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

**B.5** Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali  
e nei patronati scolastici, (1) (3):

per ogni anno: PUNTI 1

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.50

**B.6** Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni  
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni  
stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative,  
nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano  
in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di  
funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

per ogni anno PUNTI 1

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.50





*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

#### **NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE**

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Si precisa che i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo e che non rientrano nella valutazione gli anni di servizio necessari al conseguimento del requisito di partecipazione concernente l'esperienza lavorativa decennale prevista dall'art. 1, comma 760, legge n. 145/2018.

(2) Sono valutabili anche i titoli conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione di titoli.

(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio





*Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*il Ministro per la Pubblica Amministrazione*  
*e il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

